



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 85 del 17/08/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione spese legali sentenza n. 2805/2019 Corte di Appello di Roma. Giudizio n. 7169/2017 R.G. CE.ME.A s.r.l c/Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con sentenza n. 2085/19 del 29.4.2019, notificata in forma esecutiva in data 10 febbraio 2020, la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla CE.ME.A. s.r.l. nei confronti del Comune di Ragusa, vista la propria sentenza non definitiva n.6801/17, condannava il Comune di Ragusa al pagamento in favore della CEMEA s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria della ATI con la società Omnia Italia s.r.l., della somma di euro 240.009,71 con interessi legali dalla domanda al saldo; condannava, altresì, il Comune di Ragusa al rimborso in favore della CEMEA s.r.l. delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.120,00 per la fase istruttoria, euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale della sentenza non definitiva, ed euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale, euro 1.056,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Loriana Palermo, dichiaratasi antistatario, e ponendo definitivamente a carico del Comune di Ragusa le spese di C.T.U.

Per una migliore comprensione, si premette che la sentenza della Corte di Appello di Roma aveva ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale n. 1609 del 14.12.2010, che aveva dichiarato

inammissibile l'impugnazione incidentale proposta dal Comune di Ragusa avverso lo stesso lodo arbitrale. Il giudizio arbitrale svoltosi tra le parti, riguardava l'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 28.09.2001 tra la società consortile, costituita dalla società CEMEA s.r.l. e Omnia Italia s.r.l., riunite in ATI, ed il Comune di Ragusa, avente ad oggetto i *"lavori di realizzazione di un'arteria di piano regolatore generale di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria"*, contratto modificato ed integrato in data 22.02.2006.

La domanda di arbitrato veniva proposta da CEMEA s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria della ATI, con atto notificato il 7 giugno 2008, nel quale l'attrice deduceva che la consegna dei lavori sarebbe stata tardiva, oltre che parziale, per cause imputabili a colpa del committente; in particolare, il Comune di Ragusa aveva disposto due sospensioni dei lavori e l'approvazione di una perizia di variante suppletiva.

La CEMEA s.r.l. attivava, quindi, il procedimento arbitrale, previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto, e chiedeva il riconoscimento delle somme di cui alle riserve iscritte in contabilità, nonché di dichiarare illegittima la comminatoria della penale e, conseguentemente, di disporre la disapplicazione; il Comune di Ragusa resisteva in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda di arbitrato e resistendo nel merito.

All'esito del giudizio, il collegio arbitrale, in data 14 dicembre 2010, emetteva il lodo oggetto della impugnazione, con il quale venivano parzialmente accolte le riserve proposte dall'attrice, con conseguente condanna del Comune di Ragusa al pagamento delle relative somme, con interessi e spese, come specificato nel dispositivo.

La CEMEA s.r.l. impugnava il lodo avanti la Corte di Appello di Roma, deducendo la falsa applicazione dell'articolo 45 della legge regionale del 29 aprile 1985 n. 21, nonché la correlata contraddittoria ed insufficiente motivazione, e chiedeva di riconoscere il diritto alla corresponsione del "prezzo chiuso" e per l'effetto, condannare il Comune di Ragusa al pagamento della somma di euro 235.877,89 oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi.

Il Comune di Ragusa resisteva nel giudizio di impugnazione e proponeva a sua volta impugnazione in via incidentale.

Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva n.6801/17, accoglieva l'impugnazione principale proposta da CEMEA S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria della ATI con la società Omnia Italia s.r.l., avverso il lodo arbitrale n. 160 del 14.12.2010 e dichiarava inammissibile l'impugnazione incidentale proposta dal Comune di Ragusa avverso lo stesso lodo arbitrale.

Più precisamente, in accoglimento del motivo di impugnazione proposto da CEMEA s.r.l., la Corte annullava il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale aveva accolto la domanda di adeguamento del corrispettivo proposto da CEMEA s.r.l., ai sensi dell'art. 45, comma quarto, della L.R. n. 21/1985 e aveva condannato il Comune di Ragusa al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 59.362,00, disponendo per l'ulteriore corso del giudizio, al fine di quantificare le somme dovute dal Comune di Ragusa.

Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza in data 26 ottobre 2017, veniva disposta C.T.U. su diversi quesiti.

Con la sentenza definitiva n. 2085/19 del 29.4.2019, la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla CE.ME.A. s.r.l. nei confronti del Comune di Ragusa, vista la sentenza non definitiva n.6801/17, condannava il Comune di Ragusa al pagamento in favore della CEMEA s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria della ATI con la società Omnia Italia s.r.l., della somma di euro 240.009,71 con interessi legali dalla domanda al saldo; condannava il Comune di Ragusa al rimborso in favore della CEMEA s.r.l. delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.120,00 per la fase istruttoria, euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale della sentenza non definitiva ed euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale, euro 1.056,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Loriani Palermo, dichiaratasi antistatario, e ponendo definitivamente a carico del Comune di Ragusa le spese di C.T.U..

Con nota prot. 53365 del 02.05.2019, l'avv. Angelo Frediani, difensore del Comune di Ragusa sia nel procedimento arbitrale che nel giudizio avanti la Corte di Appello di Roma, trasmetteva al Comune copia della sopra citata sentenza Corte di Appello di Roma n. 2085/19 del 29.4.2019.

Con successiva nota prot. 143561 del 16.12.2019, l'avv. Angelo Frediani, difensore del Comune di Ragusa nel giudizio, trasmetteva la nota dell'avv. Loriana Palermo, difensore della CEMEA s.r.l., con la richiesta del pagamento delle spese processuali quantificate in euro 23.176,02 e così distinte: euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.120,00 per la fase istruttoria, euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale della sentenza non definitiva ed euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale, euro 1.056,00 contributo unificato, oltre a spese generali per euro 2.774,25 ed euro 880,77 per IVA e CPA, somme da accreditare sul c.c. bancario della professionista in qualità di antistatario.

La CEMEA s.r.l., in data 10 febbraio 2020, ha notificato in forma esecutiva la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2085/19 del 29.4.2019.

Riassumendo, occorre pagare le somme statuite in sentenza in favore della CEMEA s.r.l., pari ad euro 240.009,71, oltre ad euro 36.302,29 per interessi dalla domanda al soddisfo, per un totale di euro 276.312,00, ed euro 23.176,02 da distrarsi per per l'avvocato difensore della CEMEA s.r.l., avv. Loriana Palermo, dichiaratasi antistatario per una somma complessiva di euro 299.488,02.

VISTA la nota pot. n. 144054 trasmessa in data 17.12.2019, con la quale l'avv. Loriana Palermo, procuratore dell'attrice, in riferimento alla sentenza *de qua*, ha trasmesso il conteggio relativo alle spese legali derivanti dalla sentenza n. 2805/2019 della Corte di Appello di Roma; con successiva e-mail del 27.03.2020, indicava le coordinate bancarie per effettuare io pagamento;

CHE con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CHE con nota prot. n. 44582 del 08.05.2020, poi integrata con la nota prot. n. 50772 del 21.05.2020, il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 43887 del 07.05.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse finanziarie, l'elenco degli atti notificati nel 2019 e 2020, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) , del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. **373.928,14**, all'interno della quale vengono allegati sinteticamente i riferimenti delle sentenze, cause, parti e beneficiari delle liquidazioni;

CONSIDERATO che in data 06.07.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta n. 1 di "*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 comma 1 lettera a) – Settore I Avvocatura Comunale*";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05.08.2020, pubblicata in data 07.08.2020, "*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 30/04/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 comma 1 lettera a) – Settore I Avvocatura Comunale*";

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, le spese legali relativa alla sentenza n. 2805/2019 della Corte di Appello di Roma, liquidate nella misura di euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.120,00 per la fase istruttoria, euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale della sentenza non definitiva ed euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale, euro 1.056,00 per esborsi, oltre a spese generali €. 2.774,25 e CPA €. 850,77, per un totale complessivo di €. 23.176,02, da distrarsi in favore dell'avvocato Loriana Palermo, dichiaratasi antistatario;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1266.1 “Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio- parte corrente”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) impegnare, in forza ed in esecuzione sentenza n. 2805/19 della Corte di Appello di Roma, resa nel giudizio n. 7169/2011 R.G., la complessiva somma di €. 23.176,02 relativa alle spese di giudizio, e così distinta: euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.120,00 per la fase istruttoria, euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale della sentenza non definitiva ed euro 4.860,00 relativa alla fase decisionale, euro 1.056,00 per esborsi, oltre a spese generali €. 2.774,25 e CPA €. 850,77;

2) imputare la somma di €. 23.176,02 al cap. 1266.1 “Utilizzo fondo rischi accantonato per debiti fuori bilancio - parte corrente”, Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.99**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;

3) liquidare la somma di €. 23.176,02 in favore dell'avv. Loriani Palermo, dichiaratasi antistatario, con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;

4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 17/08/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale